

# MAZZONI AVVOCATI

Avv. Francesco Mazzoni  
Avv. Antonio De Prata

Parma, 12 novembre 2022

*Spettabile*

**Regione Emilia – Romagna**  
Servizi Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale  
Viale della Fiera, 8  
40127 – Bologna (BO)

**vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it**

**e p.c.**

**ARPAE SAC PARMA**  
Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia – Romagna  
Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Parma

**aoopr@cert.arpa.emr.it**

## OSSERVAZIONI

per conto e nell'interesse di

**Marco MANFREDI,** [REDACTED]

**Maria MANFREDI,** [REDACTED]

entrambi residenti in Borgo Val di Taro [REDACTED]

rappresentati, anche in via disgiunta, in virtù di procure in calce al presente atto, dagli Avv.ti  
Francesco Mazzoni, c.f. [REDACTED] pec francescomazzoni@pec.giuffre.it,  
Massimiliano Paita, c.f. [REDACTED] pec: massimiliano.paita@legalmail.it e Antonio  
De Prata, c.f. [REDACTED] pec antoniodeprata@pec.it,

## nel procedimento

di autorizzazione unica regionale comprensiva di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Capo III della L.R. 04/2018, Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, autorizzazione alle opere di connessione alle linee elettriche ai sensi della LR 10/93 e vincolo pre-ordinato all'esproprio, relativo al progetto denominato: "Monte Croce di Ferro" nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), presentato da Borgotaro Wind S.r.l. e localizzato in località Monte Croce di Ferro, di competenza regionale previa istruttoria ARPAE che comprende la variante allo strumento urbanistico del Comune di Borgo Val di Taro.

\*\*\*

In esito all'avviso al pubblico prot. 07/09/2022.0821235.E, relativo all'avvio del procedimento autorizzatorio unico inerente alla realizzazione e alla gestione del Parco Eolico denominato "Monte Croce di Ferro", nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), con specifico riferimento al piano particellare ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio allegato a detto avviso e, in specie, ai terreni oggetto dell'occupazione d'urgenza finalizzata alla sede e ai lavori di cantiere, si precisa quanto segue.

I Signori Marco Manfredi e Maria Manfredi, odierni osservanti, sono comproprietari, per la quota di un mezzo ciascuno, di due terreni, distinti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Borgo Val di Taro:

- al foglio 62, mappale 84, a 70, ca 75;
- al foglio 62, mappale 159, classe 3, a 23, ca 44.

Entrambi i terreni son a destinazione agricola e vengono effettivamente impiegati per l'esercizio dell'attività agricola oggetto dell'azienda condotta direttamente dagli stessi, volta alla coltura biologica di ortaggi.

Tali terreni risulteranno dunque, anche allo stato, effettivamente coltivati.

Tuttavia, nel piano particolareggiato di esproprio predisposto da Regione Emilia – Romagna, nonché nelle tavole allegate:

- il terreno di cui al foglio 62, mappale 84, viene destinato ad essere oggetto di servitù di "cavidotto, viabilità e regimentazione acque";
- mentre il terreno di cui al foglio 62, mappale 159, è individuato quale zona da occupare temporaneamente per l'allestimento del cantiere.

In sostanza, i terreni di proprietà degli odierni osservanti saranno adibiti ad area di cantiere, con l'apposizione su uno di essi di diritti reali voluti a realizzare il transito dei materiali da lavoro e la conclusione del progetto.

Tuttavia, in ragione della destinazione dei fondi, nonché dell'attività agricola concretamente esercitata sui medesimi dagli osservanti, appare particolarmente illogica, irragionevole, nonché contraria ai principi di efficienza ed economicità l'individuazione di tale area come area di cantiere.

Infatti:

- i. da un lato, la destinazione ad area di cantiere ne andrebbe a compromettere, anche per il futuro, l'utilizzazione agricola;
- ii. dall'altro lato, esistono aree diverse e attigue ben più idonee al fine.

A tal proposito, al fine di garantire un concreto ed efficace apporto collaborativo, si allega alla presente osservazione l'indicazione di alcune delle alternative proposte, per evitare il danno grave e irreparabile connesso all'occupazione del fondo condotto dai signori Manfredi (**All. 3**).

In particolare, si tratta dei terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Borgo Val di Taro al foglio 50, mappali 345, 346, 347, 348, 350 e 453 (All. 3).

Tali aree risultano occupate da rada vegetazione, non sono in alcun modo oggetto di coltivazione e possono essere raggiunte con facilità dalla strada provinciale che cinge l'area dell'intervento.

Dalla documentazione fotografica allegata emerge chiaramente la sostanziale differenza tra le aree dei Signori Manfredi e quelle in parola che, sicuramente, sarebbero e sono più adatte per gli scopi di cui al progetto.

Infatti, allocare sui terreni agricoli degli odierni esponenti materiali e mezzi da cantiere causerebbe un grave danno non solo agli immobili, ma anche e soprattutto all'azienda condotta dai Signori Manfredi.

Per dimostrare l'irreparabilità del danno subito dal terreno degli interessati, è sufficiente evidenziare come lo stesso, una volta adibito temporaneamente a cantiere, diventerebbe, di fatto, inservibile per finalità agricole, così compromettendo la destinazione originaria dello stesso e l'attività dell'azienda che lo conduce.

Tale scelta si porrebbe altresì in aperto contrasto con la tutela che l'Ordinamento riserva all'attività agricola, anche con specifico riguardo alla disciplina in materia di espropri.

Infatti, la scelta operata dall'Amministrazione andrebbe irrimediabilmente a violare i principi a cui è informato l'intero procedimento amministrativo che qui ci occupa, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione dell'agricoltura e della relativa attività.

Inoltre, sotto altro profilo, il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 riserva, a titolo esemplificativo, una specifica indennità a favore del fittavolo, proprio per ristorare il nocumento che la realizzazione dell'opera pubblica e l'inclusione nel piano particellare di esproprio arreca al fondo.

Tuttavia, nel caso di specie non è stata considerata alcuna indennità aggiuntiva al proprietario coltivatore diretto, certamente costretto ad abbandonare i fondi coltivati.

Infatti, le dimensioni, le caratteristiche e il grande impatto che l'intervento avrà su tutte le aree coinvolte sono elementi che non possono certo essere ignorati dall'Amministrazione che, di contro, ritiene invece di poter occupare terreni coltivati e imporre su di essi diritti di servitù senza valutare la reale incidenza che la realizzazione del progetto avrà sui terreni, per di più calcolando indennità assolutamente inidonee e sproporzionate rispetto al reale valore di mercato degli immobili assoggettati a vincolo.

La scelta operata dall'espropriante è dunque assolutamente illogica, anche e soprattutto in ragione delle alternative a disposizione all'interno della stessa area, totalmente trascurate dall'Amministrazione (All. 3).

Invece, mantenere all'interno del piano particellare di esproprio i terreni dei Signori Manfredi porterebbe a una irragionevole compromissione del loro diritto di proprietà complessivamente inteso, non solo con riguardo alla servitù imposta sul terreno, ma anche e soprattutto ai danni che le lavorazioni arrecherebbero alle colture biologiche in atto.

Ancor più irragionevole sarebbe la scelta di compromettere tale attività per una mera occupazione temporanea che, allo stesso tempo, non traguarderebbe l'interesse pubblico finale, volto alla realizzazione dell'opera, compromettendo, tuttavia, irrimediabilmente, la destinazione del fondo.

Infatti, nessun adeguato ristoro potrebbe derivare dall'indennità offerta ai Signori Manfredi dall'espropriante, costringendo gli osservanti a tutelare ogni loro diritto e interesse legittimo, sia con riguardo alla corretta corresponsione dell'indennità, sia con riguardo alla legittimità dell'intera procedura.

\*\*\*

Per tutte queste ragioni, si chiede che i terreni di proprietà degli odierni osservanti vengano stralciati dal presente procedimento unico di VIA e, in particolare, dal piano particellare ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con loro definitiva esclusione dagli elaborati del progetto.

*Avv. Francesco Mazzoni*

*Avv. Massimiliano Paita*

*Avv. Antonio De Prata*